

Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

**AGENZIA NAZIONALE PER
LA METEOROLOGIA E LA CLIMATOLOGIA
"ITALIAMETEO"**

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

INDICE

Sommario

Sommario	1
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Attività e definizioni	4
Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione	5
Articolo 3 - Centri di responsabilità e gestione delle risorse	5
Articolo 4 - Competenze	5
PARTE II - BUDGET, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE	6
Capo I - Principi generali e strumenti di programmazione	6
Articolo 5 - Principi contabili generali	6
Articolo 6 - Durata dell'esercizio	6
Capo II - Processo di pianificazione e programmazione	6
Articolo 7 - Pianificazione, programmazione e budget	6
Articolo 8 - Il Piano Triennale di Attività	6
Articolo 9 - La relazione programmatica	7
Articolo 10 - Il Budget annuale	7
Articolo 11 - Il Budget triennale	8
Articolo 12 - La Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	8
Articolo 13 - Variazioni di budget	8
Articolo 14 - Esercizio provvisorio	9
Capo III - Gestione economico-finanziaria	9
Articolo 15 - Ciclo attivo	9
Articolo 16 - Ciclo passivo	10
Articolo 17 - Pagamenti e incassi	10
Articolo 18 - Strumenti di pagamento elettronici	11
Capo IV - Le risultanze della gestione economico-finanziaria	11



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio.....	11
Articolo 20- La relazione del Collegio dei Revisori dei conti	12
Articolo 21 - Avanzi e disavanzi economici.....	12
Capo V- Servizio di cassa o di tesoreria.....	13
Articolo 22 -Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria	13
Articolo 23 - Servizio di cassa interno e gestione economale.....	13
Articolo 24 - Anticipazioni di tesoreria	13
Capo VI - Gestione patrimoniale	13
Articolo 25 - Norme di indirizzo.....	13
Articolo 26 - Inventario dei beni immobili.....	14
Articolo 27 - Inventario dei beni mobili.....	14
Articolo 28 - Beni non inventariabili	15
Articolo 29 - Chiusura annuale degli Inventari	15
Articolo 30 - Ricognizione dei beni.....	15
PARTE III - ATTIVITÀ CONTRATTUALE	15
Capo I - Ambito di applicazione.....	15
Articolo 31 - Ambito di applicazione.....	15
Capo II - Clausole contrattuali	16
Articolo 32 - Termini e durata dei contratti	16
Articolo 33 - Prezzi.....	16
Articolo 34 - Proroga dei contratti	16
Articolo 35 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione.....	17
Articolo 36 - Clausola penale.....	17
Articolo 37 - Collaudo dei lavori e delle forniture.....	17
Articolo 38 - Cauzione	17
Capo III - Svolgimento dell'attività contrattuale.....	18
Articolo 39 - Decisione di contrattare	18
Articolo 40 - Conclusione dei contratti.....	18
Articolo 41 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale.....	19
Capo IV - Procedure di scelta del contraente.....	19
Articolo 42 - Procedure di scelta del contraente.....	19
Articolo 43 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione.....	19
Articolo 44 - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando.....	20
Articolo 45 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali	20
Articolo 46 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando.....	20



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Articolo 47 - Utilizzazione delle procedure aperte.....	20
Articolo 48 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando	21
Articolo 49 - Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente	21
Articolo 50 - Scelta del contraente. Offerte anomale	21
Articolo 51 - Norme comuni alle procedure con bando	22
Articolo 52 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare	22
Articolo 53 - Svolgimento dei concorsi di progettazione.....	23
Articolo 54 - Svolgimento delle procedure negoziate	23
Articolo 55 - Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette	23
Capo V - Disposizioni speciali.....	23
Articolo 56 - Contratti attivi	24
Articolo 57 - Prestazioni di lavoro autonomo.....	24
Articolo 58 - Contratti speciali.....	24
Articolo 59 - Stipula dei contratti	24
PARTE IV - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI	25
Articolo 60 - Codice di comportamento.....	25
Articolo 61 - Dichiarazione di incompatibilità	25
Articolo 62 - Consorzi, fondazioni e società.....	25
Articolo 63 - Spese di rappresentanza	26
Articolo 64 -Entrata in vigore	26



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Attività e definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
 - a) MIN-MEF, il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - b) MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) MIN-MUR, il Ministro dell'Università e della Ricerca
 - d) MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca
 - e) Agenzia, l'Agenzia per la Meteorologia e Climatologia, ITALIAMETEO;
 - f) Direttore, il Direttore dell'Agenzia;
 - g) Dirigenti, i Dirigenti dell'Agenzia ItaliaMeteo
 - h) Legge 29/12/2017 n. 205, art. 1, comma 549-561
 - i) D.lgs. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - j) D.P.R. 186/2020, il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186 - Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.
 - k) Regolamento, il regolamento dell'Agenzia approvato con D.P.R. 186/2020
 - l) D.P.C.M. 24 settembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020 - Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».
 - m) Statuto, lo Statuto dell'Agenzia, approvato con D.P.C.M. 24/9/2020
 - n) D.P.R. 439/1998, il D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439;
 - o) D.lgs. 91/2011, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
 - p) D.P.C.M. 12 dicembre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2012;
 - q) D.M. 27 marzo 2013, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013;
 - r) CRC - Collegio dei revisori dei conti;
 - s) PTA - Piano triennale delle attività;
 - t) Budget - il bilancio di previsione-budget economico di cui all'art. 11 dello Statuto e all'art. 16 del d.lgs. n. 91/2011;
 - u) Bilancio di esercizio - il conto consuntivo - bilancio di esercizio dell'Agenzia di cui all'art. 11 dello Statuto e agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 91/2011;

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. i) dello Statuto e in conformità all'articolo 8, comma 4, lett. m) del D.lgs. 300/1999 detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia.

3. L'Agenzia opera nel rispetto della legge, del proprio Statuto e secondo le procedure definite dai regolamenti adottati.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività, sulla predisposizione e gestione dei budget annuali e pluriennali e del bilancio d'esercizio.
2. Il regolamento mira a favorire, anche attraverso l'analisi dei costi ed il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

Articolo 3 - Centri di responsabilità e gestione delle risorse

1. L'Agenzia si articola in quattro aree, ognuna corrispondente a una struttura di livello dirigenziale non generale così individuate: a) attività operative; b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) ricerca e sviluppo; d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative"
3. I centri di responsabilità sono le unità organizzative titolari delle risorse assegnate con l'approvazione del budget annuale e responsabili del loro corretto utilizzo, in termini di efficienza ed efficacia, per il raggiungimento degli obiettivi programmati

Articolo 4 - Competenze

1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto, attua gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate.
2. Il Dirigente amministrativo firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, in caso di assenza o impedimento il Direttore può incaricare un altro dirigente dell'Agenzia per la firma dei documenti contabili.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

PARTE II - BUDGET, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE

Capo I – Principi generali e strumenti di programmazione

Articolo 5 - Principi contabili generali

1. Il sistema contabile dell’Agenzia è ispirato a principi civilistici ed è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell’Agenzia sono svolte mediante l’utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l’unicità e la coerenza delle informazioni
3. L’Agenzia predispone un unico budget e un unico bilancio

Articolo 6 - Durata dell’esercizio

1. L’esercizio ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

Capo II - Processo di pianificazione e programmazione

Articolo 7 - Pianificazione, programmazione e budget

1. Il processo di pianificazione economica è rappresentato nei seguenti documenti:
 - a) il Piano Triennale di Attività (PTA);
 - b) la Relazione Programmatica;
 - c) il Budget Annuale;
 - d) il Budget triennale.

Articolo 8 - Il Piano Triennale di Attività

1. Il piano triennale dell’Agenzia, in coerenza e successivamente alla stipula della Convenzione di cui all’art. 3 dello Statuto, è predisposto e aggiornato annualmente dal Direttore, sulla base delle linee strategiche elaborate dal comitato-
2. Il PTA definisce i programmi e le attività, gli obiettivi operativi, la pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del personale, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

3. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono trasmessi entro il 15 settembre di ciascun anno al Comitato direttivo che provvede alla approvazione degli stessi entro i successivi trenta giorni.
4. Il PTA è adottato dal direttore entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla annualità in cui il piano ha efficacia.

Articolo 9 – La relazione programmatica

1. La relazione programmatica, redatta ogni anno dal Direttore su proposta del Dirigente amministrativo, e sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo, descrive le linee strategiche dell'Agenzia da intraprendere o da sviluppare in un arco temporale definito.
2. Nella relazione programmatica sono descritte le finalità istituzionali e quelle innovative con la precisazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle.
3. La relazione programmatica è accompagnata da un piano, di norma triennale, che descrive in modo quantitativo le scelte strategiche che l'Agenzia vuole realizzare.

Articolo 10 – Il Budget annuale

1. Il Budget è adottato dal Direttore non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Esso è redatto in termini di competenza economica secondo lo schema di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.
2. Al budget sono allegati:
 - a) Il budget triennale di cui al successivo articolo 11;
 - b) la relazione illustrativa del Direttore;
 - c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolata per missioni e programmi di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 27 marzo 2013.
 - d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012;
 - e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 12.
3. Il budget economico annuale è predisposto sulla base delle proposte formulate, per la parte di propria competenza, dai responsabili dei centri di responsabilità entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con la pianificazione e la programmazione dell'Agenzia. Nei successivi trenta giorni, il Direttore verifica la compatibilità delle singole proposte con i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia amministrativa e contabile, e predispone la proposta di budget economico annuale.
4. Il Direttore, entro il primo di ottobre di ogni anno, predispone una bozza di budget che invia all'attenzione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti (CRC) i quali rilasciano il parere entro 20 giorni dalla data di ricezione. Successivamente il Direttore adotta il budget entro il 31 ottobre di ogni anno, e lo sottopone all'approvazione del MUR che lo approva entro 60 giorni



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

dalla data di ricezione, sentito il MEF, previo parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le attività oggetto della Convenzione di cui all'art. 3 dello statuto.

5. Il MUR entro il medesimo termine di 60 giorni può richiedere chiarimenti e fornire indicazioni ai fini della successiva approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del MUR entro i successivi 15 giorni. Il budget approvato viene trasmesso al Comitato.
6. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale, approvato ai sensi dei commi 4 e 5, hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.

Articolo 11 - Il Budget triennale

1. Ogni centro di responsabilità formula, unitamente alla proposta di budget annuale, una proposta di budget triennale, in relazione alle strategie ed al piano triennale di attività (PTA), così strutturata:
 - a) un budget economico triennale;
 - b) un budget degli investimenti.
2. Il budget economico triennale è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Esso è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale
3. Il budget degli investimenti, riferito ad un triennio, evidenzia gli investimenti e le fonti di copertura per ciascun esercizio. Esso è corredato da una relazione che definisce le finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione ed i risultati attesi. Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio per il primo dei tre anni di riferimento.

Articolo 12 - La Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Budget è sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti venti giorni prima dell'adozione da parte del Direttore; il già menzionato organo di controllo redige apposita Relazione, esprimendo il parere competenza e proponendo o meno l'approvazione del documento contabile.
2. La Relazione deve contenere le valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e sulle corrispondenti risorse finanziarie concludendo l'analisi con un giudizio circa la congruità e l'attendibilità delle risorse nonché sulla coerenza dei dati contabili esposti nel budget con le linee programmatiche riportate nei documenti descrittivi

Articolo 13 - Variazioni di budget

1. Le richieste di variazione del budget economico annuale sono adottate secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Articolo 14 - Esercizio provvisorio

1. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'esercizio cui lo stesso si riferisce l'Amministrazione vigilante autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio.
2. L'esercizio provvisorio è autorizzato, per un periodo non superiore a quattro mesi e limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo delle somme previste nel budget adottato dal Direttore, ma non ancora approvato dall'Amministrazione.
3. Qualora, prima della fine dell'esercizio, il budget non sia stato adottato dal Direttore dell'Agenzia ovvero non sia pervenuta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio il Direttore può disporre la gestione provvisoria commisurata ad un dodicesimo dell'ultimo budget approvato dall'Amministrazione vigilante.

Capo III - Gestione economico-finanziaria

Articolo 15 - Ciclo attivo

1. I principi generali relativi al ciclo attivo, ovvero alla registrazione dei proventi, si sintetizzano in:
 - a) registrazione di crediti certi, liquidi ed esigibili;
 - b) registrazione dei ricavi per competenza economica;
 - c) esposizione dei crediti al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato tramite il fondo svalutazione crediti appositamente previsto, nel caso in cui il valore di presunto realizzo sia inferiore rispetto al valore nominale, secondo quanto disposto dai principi contabili.
2. I ricavi sono registrati solo se ragionevolmente certi in ordine alla loro esistenza e alla determinabilità dell'ammontare. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta e che determinano in contabilità l'iscrizione di ricavi sono i seguenti:
 - a) Per l'attività istituzionale:
 - i) formale comunicazione dell'assegnazione di contributi e finanziamenti;
 - ii) sottoscrizione di contratti, convenzioni e accordi.
 - b) Per l'attività commerciale:
 - i) Emissione della fattura o della nota proforma.
3. Nei casi non disciplinati al comma 2, si applica il principio generale in virtù del quale i ricavi sono registrati solo quando il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato e la cessione del bene o l'erogazione del servizio è avvenuta.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

4. Il dirigente del centro di responsabilità è responsabile del processo di acquisizione delle risorse e della relativa sussistenza delle somme a budget.

Articolo 16 - Ciclo passivo

1. I principi generali relativi al ciclo passivo, ovvero alla registrazione dei costi, si sintetizzano in:
 - a) registrazione di debiti certi o presunti;
 - b) registrazione dei costi per competenza economica;
 - c) esposizione dei debiti al valore nominale.
2. I costi sono correlati con i ricavi di esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali e commerciali dell' Agenzia.
3. Il dirigente che assume l' obbligazione a valere sui fondi assegnati ad un centro di responsabilità di cui è titolare provvede solo dopo aver accertato, preventivamente all' avvio dei processi che generano costi, la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.
4. Il dirigente che assume l' obbligazione a valere su fondi assegnati ad un centro di responsabilità di cui non è titolare provvede tenuto conto degli atti di richiesta e di autorizzazione adottati dal titolare del centro di responsabilità su cui gravano le risorse a budget. In tal caso il responsabile del centro di responsabilità inoltra la richiesta solo dopo aver accertato, preventivamente all' avvio dei processi che generano costi, la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo della richiesta stessa, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.

Articolo 17 - Pagamenti e incassi

1. I pagamenti e gli incassi dell' Agenzia sono attuati mediante emissione di idonei titoli giuridici denominati rispettivamente mandato e reversale, contenenti le informazioni necessarie al fine di individuare il soggetto creditore o debitore, la modalità di pagamento o di incasso, la causale del debito o del credito, l' importo, la natura economica e finanziaria, nonché la codifica gestionale SIOPE ed ogni altro riferimento previsto dalla normativa vigente.
2. I mandati e le reversali, predisposti dalla struttura competente alla tenuta della contabilità dell' Agenzia, numerati separatamente e progressivamente, sono sottoscritti congiuntamente e digitalmente dal dirigente della sopracitata struttura e dal Direttore o dai loro rispettivi delegati in caso di assenza o impedimento.
3. La struttura responsabile della tenuta della contabilità dell' Agenzia trasmette i mandati e le reversali all' ente individuato dalla normativa vigente, per la loro successiva esecuzione.
4. Gli atti di liquidazione, necessari ai fini dei pagamenti, sono predisposti dai dirigenti delle strutture di cui all' art. 3, previa verifica della disciplina normativa e contrattualistica vigente, e delle ragioni del debito.
5. Gli atti di cui al precedente comma trovano idonea copertura nelle risorse di budget economico annuale assegnato al centro di responsabilità.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

6. Gli incassi sono contabilizzati a seguito dell'effettivo versamento di somme da parte dei soggetti debitori, previa individuazione della ragione del credito.

Articolo 18 - Strumenti di pagamento elettronici

1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante strumenti di pagamento elettronici, come la carta di credito, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 9 dicembre 1996, n. 708, in quanto applicabili
2. Gli strumenti di pagamento elettronici possono essere assegnati al Direttore e ai Dirigenti.
3. Per l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1 valgono i seguenti limiti di importo per singola operazione:
 - a. Euro 2.000,00 per l'utilizzo da parte del Direttore
 - b. Euro 500,00 per l'utilizzo da parte dei Dirigenti

Capo IV - Le risultanze della gestione economico-finanziaria

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio

1. I risultati della gestione sono dimostrati dal bilancio d'esercizio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato dell'esercizio. Il bilancio di esercizio pone in evidenza i ricavi conseguiti, i costi sostenuti e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi indicati nel budget.
2. Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 91 del 2011
3. Il bilancio si compone dei seguenti documenti:
 - a) stato patrimoniale;
 - b) conto economico;
 - c) nota integrativa
 - d) il rendiconto finanziario.
4. Il bilancio è corredato dai seguenti documenti:
 - a) relazione sulla gestione che, oltre alle informazioni richieste dal codice civile, evidenzia in un prospetto le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 dicembre 2012;
 - b) gli allegati previsti dall'art. 5, comma 3, del DM 27 marzo 2013.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

5. Lo schema di Bilancio, unitamente agli allegati di cui al comma precedente, è sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine del 30 aprile, all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al già menzionato schema.
6. Il Bilancio d'esercizio dell'anno precedente è predisposto e adottato dal Direttore entro il 30 aprile di ogni anno, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'università e della ricerca approva il bilancio d'esercizio ovvero indica le motivazioni della mancata approvazione. In tal caso, il direttore entro i successivi quindici giorni si conforma. Il bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso anche al Comitato

Articolo 20- La relazione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti redige la propria relazione secondo quanto previsto dall'art. 2429 del codice civile, nonché dall'art. 13 comma 4 del d.lgs. n. 91/2011, esprimendo il parere in ordine all'approvazione o meno del documento contabile.
- 2 La relazione del Collegio sul bilancio economico-patrimoniale riporterà, in particolare, l'esito delle seguenti verifiche provvedendo a segnalare le criticità riscontrate:
 - a) valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
 - b) determinazione degli oneri e dei proventi, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, nel rispetto del principio di competenza;
 - c) valutazione separatamente degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
 - d) i criteri di valutazione non siano stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
 - e) rispetto dell'articolo 2424-bis del codice civile in ordine alle singole voci dello stato patrimoniale;
 - f) rispetto dell'articolo 2425-bis del codice civile in ordine all'iscrizione dei costi e dei ricavi nel conto economico;
 - g) non siano state effettuate compensazioni di partite.

Articolo 21 - Avanzi e disavanzi economici

1. Gli avanzi economici sono imputati a patrimonio netto, nelle riserve appositamente previste.
2. In caso di disavanzo economico, con provvedimento del Direttore approvato dal Comitato ~~di~~ direttivo di cui all'art. 6 dello Statuto, sentito il Dirigente amministrativo, devono essere adottate, nell'ordine sotto descritto, le seguenti misure per il suo ripianamento, nel rispetto degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari:
 - a) utilizzare eventuali riserve appositamente vincolate;
 - b) utilizzare il patrimonio non vincolato, se capiente;
 - c) identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria;
 - d) formalizzare un piano di rientro da realizzarsi entro i termini previsti dalla normativa vigente.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Capo V- Servizio di cassa o di tesoreria

Articolo 22 -Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria

1. L'Agenzia è assoggetta al regime di tesoreria unica (Tabella A) di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
2. Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, con provvedimento del Direttore, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.
3. Per l'affidamento del servizio si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
4. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica secondo la normativa vigente.

Articolo 23 - Servizio di cassa interno e gestione economale

1. Il Direttore definisce, con proprio provvedimento, le procedure interne relative alla gestione della cassa economale.
2. L'Agenzia è dotata di un fondo economale, per le spese di pronta cassa, pari a 10.000,00 euro annui. Detto fondo è reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della relativa documentazione di spesa.
3. Il Direttore individua con proprio provvedimento, un collaboratore per la gestione del fondo economale.
4. Ogni pagamento, relativamente a minute spese urgenti, non può essere superiore a 1.000,00 euro.

Articolo 24 - Anticipazioni di tesoreria

1. Il Direttore dell'Agenzia può, informandone il Comitato Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti, accendere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo del dieci per cento dei ricavi da contributi ordinari dello Stato indicati nel budget dell'anno precedente.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

Capo VI - Gestione patrimoniale

Articolo 25 - Norme di indirizzo



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

1. I beni dell' Agenzia si distinguono in immobili e mobili secondo gli articoli 812 e seguenti del Codice civile ed in beni materiali ed immateriali.
2. I beni mobili e immobili di proprietà dell' Agenzia sono descritti in distinti inventari.
3. Le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili sono regolati da apposito disciplinare approvato dal Direttore, sentito il Dirigente amministrativo.
4. Le Strutture dell' Agenzia tengono gli inventari dei beni mobili e immobili e provvedono al loro tempestivo aggiornamento.
5. Non sono iscritti negli inventari i beni che per loro natura sono consumabili, ovvero facilmente deteriorabili con l'uso, nonché quelli di modico valore, da determinare con provvedimento del Direttore, previo parere del Dirigente amministrativo.

Articolo 26 - Inventario dei beni immobili

1. I beni immobili sono oggetto d'inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell' Agenzia a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro.
2. L'inventario dei beni immobili riporta, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il loro valore iniziale (costo di acquisto, di costruzione o valore di stima) e successive variazioni dovute alle manutenzioni straordinarie, gli eventuali redditi.

Articolo 27 - Inventario dei beni mobili

1. I beni mobili sono oggetto d'inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell' Agenzia a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro.
2. I cespiti acquisiti mediante locazione finanziaria si inventariano solo al momento dell'esercizio del diritto di riscatto.
3. Sono iscritti nell'inventario dei beni mobili tutti quei beni che non hanno carattere di consumo e il cui valore è superiore a cinquecento euro (IVA compresa).
4. L'inventario dei beni mobili riporta, per ciascun bene, le seguenti indicazioni:
 - a) numero progressivo d'inventario;
 - b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; per alcune categorie di cespiti il numero seriale, indicato dal costruttore, se esistente;
 - c) data di acquisizione e quantità;
 - d) classificazione in nuovo, usato o fuori uso;
 - e) valore di acquisizione e successivi adeguamenti e/o variazioni;
 - f) causale di acquisizione (se trattasi di acquisto, donazione o altro);
 - g) categoria di classificazione;
 - h) quota annuale d'ammortamento;



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

- i) Centro/i di Responsabilità utilizzatore/i;
- j) l'ubicazione del bene;
- k) Il consegnatario;
- l) l'assegnatario.

Articolo 28 - Beni non inventariabili

1. Sono beni durevoli non inventariabili i beni mobili di valore pari o inferiore a cinquecento euro, IVA. compresa; tali beni sono comunque iscritti in un apposito registro
2. Le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente (pezzi di ricambio, manuali d'uso e materiale divulgativo, minuterie metalliche, materiale fotografico, edilizio ecc.) non sono soggetti ad inventariazione.
3. Il materiale bibliografico (libri, riviste, collane ecc.) che costituisce parte di Biblioteca, è soggetto ad inventariazione.

Articolo 29 - Chiusura annuale degli Inventari

1. I registri inventariali e il registro dei beni durevoli sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Articolo 30 - Ricognizione dei beni

1. L'Agenzia provvede alla ricognizione, valutazione e conseguente rinnovo degli inventari ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili.

PARTE III - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Capo I – Ambito di applicazione

Articolo 31 - Ambito di applicazione

1. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione previsti dall'art. 97 della Costituzione.
2. La presente Parte disciplina l'attività negoziale dell'Agenzia, ferma restando l'osservanza della normativa nazionale vigente, nello specifico del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché delle norme



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

dell'Unione europea direttamente applicabili nell'ordinamento interno, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza stabiliti dal trattato U.E.

Capo II – Clausole contrattuali

Articolo 32 - Termini e durata dei contratti

1. Nei contratti stipulati dall’Agenzia devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale nell’ambito, comunque, delle disposizioni di legge vigenti.
2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Articolo 33 - Prezzi

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo i casi in cui i beni e i servizi resi non siano per loro natura determinabili preventivamente, anche in relazione alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni richieste, nonché nei casi in cui il prezzo, per i beni o le prestazioni, sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. È consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi dei listini ufficiali.
3. Anticipazioni sul prezzo possono essere previste, nella misura massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, soltanto nel caso di contratti per la fornitura di strumentazioni scientifiche e tecnologiche di particolare complessità. A tal fine si intendono di particolare complessità quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate nella configurazione necessaria all’Agenzia ai fini della costruzione e dell’implementazione di apparati sperimentali per la ricerca nei campi istituzionali. In sede di indizione della procedura ovvero in sede di definizione dell'importo contrattuale, nel caso di beni offerti da fornitori unici, con esplicita motivazione, si darà conto della particolare complessità.
4. L’accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dai titolari dei centri di responsabilità attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche da apposite indagini. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse può essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all’Agenzia, nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalità, che accerti la congruità dei prezzi praticati.

Articolo 34 - Proroga dei contratti

1. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all’anno, possono prevedere l’obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta dell’Agenzia ed



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi al fine del passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. La decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata dal soggetto competente alla conclusione del contratto.

Articolo 35 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il 20 per cento dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
2. I contratti prevedono inoltre opzioni, modifiche e variazioni previste dal Codice dei Contratti.

Articolo 36 - Clausola penale

1. I contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità dell'ulteriore danno, per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

Articolo 37 - Collaudo dei lavori e delle forniture

1. I lavori sono sottoposti a collaudo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Le forniture sono soggette a collaudo o a verifica, anche parziale ed in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
3. Il collaudo o la verifica sono eseguiti dal personale dell'Agenzia, ovvero, in mancanza di personale interno dotato di specifica professionalità, da esperti appositamente incaricati, muniti della competenza tecnica che la natura dei lavori o della fornitura richiede.
4. Il collaudo o la verifica si concludono con l'attestazione di regolare esecuzione da effettuarsi, a seconda dei casi, sulla relativa documentazione giustificativa della spesa, ovvero, in presenza di una specifica commissione, attraverso apposito verbale che verrà allegato all'ordinativo di pagamento.

Articolo 38 - Cauzione

1. I contraenti sono tenuti a presentare all'Agenzia le cauzioni previste dal Codice dei Contratti, a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. L'importo e le modalità di costituzione della cauzione sono stabiliti dalla decisione di contrattare di cui al successivo articolo 42. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria affidabilità o, comunque, qualora ciò sia previsto dalla decisione di contrattare in considerazione dell'importo o della natura delle prestazioni.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

2. Lo svincolo della cauzione è disposto dal soggetto competente alla conclusione del contratto, seguito della relazione illustrativa di cui al successivo articolo 44.

Capo III – Svolgimento dell'attività contrattuale

Articolo 39 - Decisione di contrattare

1. La volontà dell' Agenzia di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, di seguito denominato "decisione di contrattare".
2. La decisione di contrattare deve contenere:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
 - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
 - e) il responsabile del procedimento;
 - f) l'importo e le modalità di costituzione della cauzione definitiva, ovvero l'espressa e motivata volontà di prescindere;
 - g) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura.
3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma precedente.
4. Il Direttore, sentito il Comitato direttivo, e previo parere del Dirigente amministrativo, è competente ad adottare le decisioni di contrattare per investimenti in infrastrutture e commesse.
5. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori nonché la gestione del fondo economale sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Direttore, su proposta del Dirigente amministrativo, sentito il Comitato direttivo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 40 - Conclusione dei contratti

1. I contratti sono conclusi nel rispetto delle procedure disciplinate dal successivo Capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni ai sensi del Codice dei Contratti.
2. Il soggetto che ha adottato la decisione di contrattare provvede all'accettazione dopo avere valutato:
 - a) che persista l'interesse dell' Agenzia alla prestazione oggetto del contratto;
 - b) che non ricorrano elementi comprovanti l'incongruità delle condizioni del contratto;
 - c) che non si siano verificate irregolarità nello svolgimento della procedura suscettibili di comprometterne la validità.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

3. L'accettazione dell'Agencia è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte.
4. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nei tempi di legge alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto.
5. I contratti sono stipulati dal Direttore o dal Dirigente delegato.

Articolo 41 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

1. Con la decisione di contrattare è nominato, per ciascun contratto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona del dirigente dell'unità competente per materia ovvero di un altro funzionario, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023.
2. Il funzionario responsabile è preposto a seguire l'intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni all'Agencia e provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto, informando di eventuali irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
3. Il nome e la sede del Responsabile Unico del Progetto sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate, anche riportandoli nel bando ovvero nella lettera di invito.

Capo IV – Procedure di scelta del contraente

Articolo 42 - Procedure di scelta del contraente

1. L'Agencia provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi del Codice dei Contratti e delle disposizioni del presente capo.
2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale.

Articolo 43 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione

1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.
2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Articolo 44 - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando

1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
 - a) allorché la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura;
 - b) allorché l'esito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzia l'impossibilità di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura.

Articolo 45 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Agenzia possa essere resa soltanto da una impresa determinata o allorché il Codice dei Contratti lo consenta.
2. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso.
3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai commi precedenti ovvero qualora l'interesse dell'Agenzia a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.
4. Si provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali per l'acquisto di beni immobili, qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.

Articolo 46 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura.
2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura.

Articolo 47 - Utilizzazione delle procedure aperte



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, si provvede mediante procedure aperte allorché, in considerazione del tipo di contratto, l'eventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere l'interesse dell'Agenzia e sempre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti;
 - b) le attività necessarie alla formazione dell'offerta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito dell'amministrazione non abbia l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare alla procedura.
2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.

Articolo 48 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando

1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del presente regolamento, si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet dell'Agenzia, nei seguenti casi:
 - a) allorché l'amministrazione si trovi nella necessità di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure precedute da bando;
 - b) allorché il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di pubblicazione dell'avviso di bando di cui al successivo articolo 54, comma 4. In tale ultimo caso le modalità applicative saranno definite con provvedimento del Direttore, su proposta del Dirigente amministrativo, sentito il Comitato direttivo.

Articolo 49 - Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente

1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all'esame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un'apposita commissione nominata da chi ha adottato la decisione di contrattare. La commissione può essere composta da esperti esterni all'Agenzia ed è comunque presieduta da un dipendente dell'Agenzia, in relazione alla specifica competenza richiesta.
2. Nelle altre procedure il dipendente preposto alla determinazione dei partecipanti ed alla scelta è individuato dal soggetto che ha adottato la decisione a contrattare ai sensi del precedente articolo 42, commi 4 e 5.

Articolo 50 - Scelta del contraente. Offerte anomale



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

1. Alla scelta del contraente si procede con le modalità previste dal Codice dei Contratti.
2. In caso di anomalia dell'offerta ai sensi del Codice il Rup procede alla verifica dell'offerta.
3. Il Rup, nella scelta del contraente, può avvalersi di apposite commissioni nominate dal soggetto competente ad autorizzare la spesa, composte in prevalenza da dipendenti appartenenti ai ruoli professionali dell'Agenzia, integrate da esperti esterni qualora l'Agenzia non disponga di specifiche professionalità. La commissione presenta una proposta di aggiudicazione a conclusione dei propri lavori.

Articolo 51 - Norme comuni alle procedure con bando

1. L'Agenzia rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicità di apposito bando.
2. Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
3. L'organo che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti.
4. Alla pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel sito internet dell'Agenzia e contestuale pubblicazione del relativo avviso, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 52 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare

1. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati dall'eventuale bando.
2. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante dall'elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacità economico- finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della richiesta di invito.
3. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora ciò sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica ed economico- finanziaria ai sensi del comma precedente.
4. Con la decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.
5. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, il soggetto competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti è effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui l'organo competente allo specifico contratto abbia già avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai invitati o interpellati.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Articolo 53 - Svolgimento dei concorsi di progettazione

1. Quando l’Agenzia procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione.
2. Nel caso in cui nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura è stata bandita, l’Agenzia può avviare una nuova, identica o diversa, procedura.
3. La decisione di contrattare, in relazione all’interesse dell’Agenzia ed ai presumibili costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.

Articolo 54 - Svolgimento delle procedure negoziate

1. Nelle procedure concorrenziali l’Agenzia svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto.
2. Nelle procedure non concorrenziali, l’Agenzia svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
3. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono anche svolgersi senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.

Articolo 55 - Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette

1. Quando l’Agenzia provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel giorno e nell’ora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.
3. Nel caso delle procedure aperte, l’Agenzia, prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi del precedente articolo 63.

Capo V – Disposizioni speciali



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

Articolo 56 - Contratti attivi

1. Con apposito regolamento adottato dal Direttore, su proposta del dirigente amministrativo, sono individuati i criteri e le modalità nonché i soggetti con i quali l' Agenzia può stipulare contratti attivi aventi ad oggetto la produzione e la commercializzazione di beni, servizi, opere dell'ingegno nonché attività di consulenza tecnico-scientifica.

Articolo 57 - Prestazioni di lavoro autonomo

1. In conformità alla normativa vigente, l' Agenzia può concludere contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto.
2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell' Agenzia, nonché per la formazione delle commissioni di cui all'articolo 53 comma 3 o per lo svolgimento del collaudo o verifica previsti dall'articolo 40, comma 3 del presente regolamento.
3. Alla scelta del contraente si provvede mediante le procedure previste dal Codice e, ove previsto, dall'art. 7 del Dlgs. 165/01.

Articolo 58 - Contratti speciali

1. Nell'ipotesi di contratti per la partecipazione a programmi nazionali, comunitari e internazionali, per i quali siano previste disposizioni specifiche vincolanti, queste si applicano e prevalgono sulla normativa regolamentare.

Articolo 59 - Stipula dei contratti

1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle procedure di evidenza pubblica sono conclusi e stipulati sulla base delle previsioni del Codice dei Contratti in relazione alla tipologia ed all'importo, ricevuti dall'ufficiale rogante dell' Agenzia designato dal Direttore, su proposta del Dirigente amministrativo.
2. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico. I processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono per ogni legale effetto, al contratto.
3. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili. È tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti. È inoltre tenuto all'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

PARTE IV - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Articolo 60 - Codice di comportamento

1. Il personale dell’Agenzia rispetta ed applica il Codice di Comportamento adottato dal Direttore Generale su conforme parere del Comitato direttivo.
2. Il Direttore e i Dirigenti che vengono a conoscenza, direttamente, o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che possano dar luogo a responsabilità contabile ai sensi della normativa vigente in materia, debbono darne comunicazione al Collegio dei Revisori dei conti e farne tempestiva denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, fornendo tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e per il risarcimento dei danni subiti dall’ente.
3. Se il fatto è imputabile al Direttore generale, la denuncia è fatta a cura del collegio dei revisori; se esso è imputabile al responsabile di un’unità organizzativa, l’obbligo di denuncia incombe al Direttore.
4. Se il danno è accertato dal Collegio dei Revisori dei conti, questo invita l’organo competente, secondo le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, a provvedere alla relativa denuncia. Il Collegio vi provvede direttamente nel caso di responsabilità facenti capo al Direttore e nel caso di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.
5. L’omessa denuncia comporta l’assunzione delle relative responsabilità disciplinari e contabili da parte dei responsabili.
6. Il Direttore, con proprio regolamento, sentito il Comitato direttivo, definisce le modalità operative per la gestione dei controlli interni.

Articolo 61 - Dichiarazione di incompatibilità

1. Prima dell’assunzione degli incarichi, il Direttore e i Dirigenti autocertificano sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal Dlgs 39/13. La dichiarazione pubblicata sul sito dell’Agenzia.
2. Il Direttore, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato adotta gli atti conseguenti.

Articolo 62 - Consorzi, fondazioni e società

1. L’Agenzia costituisce, partecipa e promuove consorzi, società consortili, società di capitali e fondazioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



Agenzia ItaliaMeteo	Regolamento di contabilità (agg. 14/09/2023)	Rev. 19 del 14/09/2023	Allegato A)
---------------------	---	------------------------	-------------

2. La partecipazione e la promozione di consorzi, fondazioni, società con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, è deliberata dal Direttore previa, autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è assunta previa verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente nonché soddisfacendo almeno uno dei seguenti principi:
 - a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'Agenzia, da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnologici, scientifici ed economici, rispetto alle risorse investite;
 - b) coerenza e/o complementarità con strutture aventi finalità analoghe, cui l'Agenzia partecipa, che ha costituito o di cui ha promosso la costituzione;
 - c) specifiche o innovative finalità tecnologiche o scientifiche che giustifichino la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero specifiche finalità di trasferimento tecnologico, valorizzazione di prodotti tecnologici, valorizzazione delle eccellenze scientifiche e tecnologiche, sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, promozione.
4. L'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know-how e di diritti di proprietà intellettuale dell'Agenzia è autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico dell'Agenzia, sulla base della normativa vigente.
5. Il Direttore individua, ove ritenuto necessario facendo ricorso a procedure comparative, le candidature a componenti degli organi di gestione dei soggetti di cui al comma 1 tra figure di alta professionalità, in possesso dei requisiti più idonei a ricoprire cariche nei già menzionati organi e privi di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 63 - Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate dalla normativa vigente, anche con riferimento allo stanziamento annuale che deve essere determinato nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica.

Articolo 64 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'approvazione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

